

Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere

DETERMINA N. 261 DEL 30/04/2018

Oggetto: *Erogazione fondi per redazione Piano di Ricostruzione Gagliano Aterno (AQ)*

**IL TITOLARE DELL'UFFICIO SPECIALE PER I COMUNI DEL CRATERE E DELLA
CONTABILITA' SPECIALE 5731**

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (di seguito D.P.C.M.) 6 aprile 2009, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in ordine agli eccezionali eventi sismici che hanno interessato in data 6 aprile 2009 la Provincia dell'Aquila ed altri Comuni della Regione Abruzzo;

Visto il decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, recante "*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile*";

Visto l'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri (di seguito O.P.C.M.) n. 3833 del 22 dicembre 2009, che assegna al Presidente della Regione Abruzzo le funzioni di Commissario delegato per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, a decorrere dal 1° febbraio 2010 e per l'intera durata dello stato di emergenza;

Visto il decreto legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, recante "*Disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella Regione Campania, per l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della Regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e alla Protezione civile*";


Visto il D.P.C.M. del 17 dicembre 2010, che ha prorogato fino al 31 dicembre 2011 lo stato di emergenza dichiarato con il D.P.C.M. del 6 aprile 2009;

Visto il D.P.C.M. del 4 dicembre 2011, con il quale è stato prorogato, fino al 31 dicembre 2012, lo stato di emergenza dichiarato con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009;

Vista la legge 7 agosto 2012, n. 134, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, "*Misure urgenti per la crescita del Paese*", con riferimento agli articoli 67-bis, 67-ter, 67-quater e 67-quinquies del Capo X-bis, "*Misure urgenti per la chiusura della gestione dell'emergenza determinatasi nella Regione Abruzzo a seguito del sisma del 6 aprile 2009 nonché per la ricostruzione lo sviluppo e il rilancio dei territori interessati*";

Visto, in particolare, il co. 1, art. 67-bis, della legge 7 agosto 2012, n. 134, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, che stabilisce che "*lo stato di emergenza dichiarato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009 a causa degli eventi sismici che hanno interessato la provincia di L'Aquila e gli altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009, già prorogato con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 17 dicembre 2010 e 4 dicembre 2011, cessa il 31 agosto 2012*";





Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere

Visto, in particolare, il co. 2, art. 67-ter, della legge 7 agosto 2012, n. 134, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, che prevede l'istituzione di due Uffici speciali per la ricostruzione, uno competente sulla città dell'Aquila, l'altro sui restanti Comuni del Cratere, individuandone altresì le relative funzioni e compiti istituzionali;

Visto, in particolare, il co. 3, art. 67-ter, della legge 7 agosto 2012, n. 134, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, che prevede, tra l'altro, che l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere, costituito dai Comuni interessati, con sede in uno di essi, previa intesa con il Ministro per la coesione territoriale, con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Presidente della Regione Abruzzo, con i Presidenti delle Province dell'Aquila, di Pescara e di Teramo e con un coordinatore individuato dai 56 comuni del cratere, coordina gli otto uffici territoriali delle aree omogenee;

Visto l'art. 67-quinquies, co.1, della legge 7 agosto 2012, n. 134, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, che prevede che *"entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di conversione del presente Decreto, i Comuni di cui al comma 3 del presente articolo predispongono, ove non vi abbiano già provveduto, i piani di ricostruzione del centro storico, di cui all'articolo 14, comma 5-bis, del Decreto-Legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 giugno 2009, n. 77, che definiscono gli indirizzi da seguire in fase di ricostruzione e la stima dei costi riguardanti l'intero perimetro del centro storico. Decorso inutilmente il suddetto termine, le finalità di cui all'articolo 67-quater sono comunque perseguite con gli strumenti previsti dalla legislazione ordinaria nazionale e regionale. I Piani di Ricostruzione hanno natura strategica e, ove asseverati dalla Provincia competente secondo la disciplina vigente, anche urbanistica. Le varianti urbanistiche per la ricostruzione normativa e cartografica sono approvate mediante accordo di programma ai sensi dell'articolo 34 del testo unico di cui al Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, tra il Comune proponente e la Provincia competente [...]"*;


Vista l'Intesa sulla costituzione dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere del 9-10 agosto 2012, sottoscritta dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, dal Ministro per la coesione territoriale, dal Presidente della Regione Abruzzo, dai Presidenti delle Province dell'Aquila, di Teramo e di Pescara e dal coordinatore dei Comuni del cratere, con la quale sono stati disciplinati gli aspetti organizzativi e funzionali e in particolare i requisiti e le modalità di selezione del titolare, nonché la dotazione di risorse strumentali ed umane nel limite massimo di cinquanta unità, per un triennio, di cui al massimo venticinque a tempo indeterminato;

Considerato che, a seguito della valutazione comparativa, ai sensi dell'art. 5 dell'Intesa del 9-10 agosto 2012, il dott. Paolo Esposito è stato designato titolare dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere;

Visto il provvedimento del Coordinatore dei Comuni del cratere, protocollo 9798 del 14 dicembre 2012, con il quale, a seguito della designazione da parte del Ministro delegato per la Coesione territoriale, d'intesa con i rappresentanti delle Aree omogenee, il dottor Paolo Esposito, in possesso dei requisiti di legge, è stato nominato Titolare dell'Ufficio Speciale per i Comuni del cratere per il periodo di tre anni, a decorrere dal 1 dicembre 2012, data della sua designazione;

Visto il Decreto di Proroga del 15 dicembre 2015 (visto e annotato al n. 282 del 04.02.2016) Ufficio del Bilancio per il riscontro della regolarità amministrativo-contabile e debitamente registrato in





Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere

Corte dei Conti – Reg.ne Prev. n. 471 del 18.02.2016) con cui il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, prof. Claudio De Vincenti, delegato alla firma di Decreti, atti e provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei Ministri, ha provveduto a prorogare l'incarico di Titolare dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere già conferito al Dott. Paolo Esposito, fino al 31 dicembre 2015;

Richiamato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 gennaio 2016 (visto e annotato al n. 651 del 11.03.2016 –Ufficio del Bilancio per il riscontro della regolarità amministrativo-contabile e debitamente registrato in Corte dei Conti – Reg.ne Prev. n. 677 del 15.03.2016) con cui il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, prof. Claudio De Vincenti, delegato alla firma di Decreti, atti e provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei Ministri ha provveduto a nominare il Dott. Paolo Esposito quale Titolare dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere;


Visto l'art. 67-bis, co. 5, della legge 7 agosto 2012, n. 134, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, il quale prevede che, con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, adottato su proposta del Ministro per la Coesione Territoriale, le residue disponibilità della contabilità speciale intestata al Commissario Delegato per la Ricostruzione sono versate ai Comuni, alle Province, e agli enti attuatori interessati, in relazione alle attribuzioni di loro competenza, con esso disciplinandosi, inoltre, le modalità per il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale degli interventi di ricostruzione e per l'invio dei relativi dati al Ministro dell'Economia e delle Finanze;


Vista la relazione redatta, ai sensi dell'articolo 67-bis, co. 4, della legge 7 agosto 2012, n. 134, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, dal Commissario Delegato per la Ricostruzione-Presidente della Regione Abruzzo, relativa allo stato degli interventi realizzati e in corso di realizzazione;

Visto il D.P.C.M. del 10 ottobre 2012, che nomina il titolare della gestione stralcio della contabilità speciale n. 5281, già intestata al Commissario delegato per la ricostruzione - Presidente della Regione Abruzzo, per consentire, entro il 31 dicembre 2012, il trasferimento delle risorse ivi giacenti ai soggetti individuati nella relazione finale dello stesso Commissario delegato per la ricostruzione;

Visto il D.P.C.M. del 21 dicembre 2012, recante la proroga sino alla data del 28 febbraio 2013 della gestione stralcio di cui al D.P.C.M. del 10 ottobre 2012, per le finalità di cui all'articolo 67-bis della legge 7 agosto 2012, n. 134, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 29 ottobre 2012, che disciplina la chiusura della gestione stralcio e autorizza l'apertura delle contabilità speciali degli Uffici speciali per la ricostruzione, nonché disciplina il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale prevedendo la trasmissione dei relativi dati alla banca dati istituita presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, ai sensi dell'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, dispone, tra l'altro, che con provvedimento del titolare della gestione stralcio, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato in data 10 ottobre 2012, sono ripartite le eventuali disponibilità che residuano alla scadenza del termine della suddetta gestione stralcio tra comuni, province, enti attuatori in relazione alle attribuzioni di loro competenza, al netto delle risorse occorrenti per le attività solutorie afferenti la gestione stralcio, che vengono trasferite





Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere

agli Uffici Speciali, nonché dell'accantonamento di euro 2.500.000,00 per ciascun Ufficio Speciale, per eventuali contenziosi e sopravvenienze passive;

Ritenuto che il titolare della contabilità speciale n. 5731 dell'Ufficio Speciale per i Comuni del Cratere rendiconta, per quanto di competenza, attraverso la compilazione dei modelli di rendicontazione previsti dal D.M. 27 marzo 2009 e la trasmissione degli originali degli ordinativi di pagamento quietanzati dalla Banca di Italia alla competente Ragioneria Territoriale dello Stato;

Visto l'art. 5, comma 5 bis, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modifiche e integrazioni, in materia di rendicontazione delle contabilità speciali;

Visto il decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, che detta ulteriori disposizioni in materia di rendicontazione delle contabilità speciali;

Visto l'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e modifiche e integrazioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

Vista la Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – n. 4 del 15 agosto 2011;


Visto il Decreto Legislativo 9 novembre 2012, n. 192, recante modifiche al Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, per integrare il recepimento della direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento delle transazioni commerciali, a norma dell'articolo 10, comma 1, della legge 11 novembre 2011, n. 180;

Considerato che con i decreti del Commissario Delegato per la Ricostruzione n. 3 del 16 aprile 2009, recante *"Individuazione dei Comuni danneggiati dagli eventi sismici che hanno colpito la provincia dell'Aquila ed altri Comuni della Regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009"*, e n. 11 del 17 luglio 2009, recante *"Modifiche ed integrazioni al decreto del Commissario delegato n.3 del 16 aprile 2009[...]"*, sono stati individuati i Comuni del cratere sismico interessati dagli eventi sismici che hanno risentito di una intensità MCS uguale o superiore al sesto grado, tra cui è stato inserito anche il Comune di Gagliano Aterno;

Visto l'art. 2, comma 12-bis, della legge 24 giugno 2009, n.77, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 28 aprile 2009, n.39, che prevede che *"I comuni di cui all'articolo 1, comma 2, predispongono, d'intesa con il presidente della regione Abruzzo - Commissario delegato ai sensi dell'articolo 4, comma 2, sentito il presidente della provincia, e d'intesa con quest'ultimo nelle materie di sua competenza, la ripianificazione del territorio comunale definendo le linee di indirizzo strategico per assicurarne la ripresa socioeconomica, la riqualificazione dell'abitato e garantendo un'armonica ricostituzione del tessuto urbano abitativo e produttivo [...]"*;

Visto l'articolo 14, comma 5-bis, della legge 24 giugno 2009, n.77, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 28 aprile 2009, n.39, che prevede che *"I Sindaci dei Comuni di cui all'articolo 1, comma 2, predispongono, d'intesa con il Presidente della Regione Abruzzo - Commissario delegato ai sensi dell'articolo 4, comma 2, d'intesa con il Presidente della Provincia nelle materie di sua competenza, Piani di Ricostruzione del centro storico delle città, come determinato ai sensi dell'articolo 2, lettera a), del Decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, definendo le linee di indirizzo strategico per assicurarne la ripresa socio-economica e la riqualificazione dell'abitato, nonché per facilitare il rientro delle popolazioni sfollate nelle"*





Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere

abitazioni danneggiate dagli eventi sismici del 6 aprile 2009. L'attuazione del piano avviene a valere sulle risorse di cui al comma 1[...]";

Visto il Decreto del Commissario delegato per la Ricostruzione - Presidente della Regione Abruzzo del 9 marzo 2010, n.3, che individua e definisce obiettivi, contenuti, procedure amministrative e modalità di attuazione dei Piani di Ricostruzione dei centri storici, di cui all'articolo 14, comma 5-bis, della Legge 24 giugno 2009, n. 77;

Visto l'art. 8 del decreto del Commissario delegato per la Ricostruzione - Presidente della Regione Abruzzo del 24 novembre 2010, n. 24, il quale dispone che gli oneri per la redazione dei Piani di Ricostruzione sono imputati a valere sulle risorse iscritte sulla contabilità speciale n. 5430 intestata al Commissario delegato per la ricostruzione, previa approvazione della spesa;

Preso atto che, in data 20 luglio 2010, il Commissario delegato per la ricostruzione - Presidente della Regione Abruzzo, il Presidente della Provincia dell'Aquila e il Sindaco del Comune di Gagliano Aterno hanno sottoscritto l'atto di Intesa, di cui all'art. 3, co. 1, del Decreto del Commissario delegato per la ricostruzione - Presidente della Regione Abruzzo n. 3 del 9 marzo 2010, prot. n. 1020/STM del 21 luglio 2010, con il quale è stata approvata la perimetrazione ed è stato dato l'avvio alla predisposizione del Piano di Ricostruzione del centro storico, ai sensi dell'art.14, co. 5-bis della Legge 24 giugno 2009, n. 77;

Preso atto che, con deliberazione del 14 aprile 2012, il Consiglio Comunale ha approvato lo schema di Convenzione con l'Università degli studi di Chieti-Pescara, dipartimento IDEA, per la redazione del Piano di Ricostruzione;


Preso atto che, con nota prot. n.495-U/UCR del 18 aprile 2012, il Coordinatore dell'UCR, arch. Gaetano Fontana, ha comunicato, per quanto di competenza ed ai fini del successivo inoltro agli organi di controllo, l'esito positivo dell'istruttoria tecnico-economica espletata sul suddetto schema di Convenzione;


Preso atto della Convenzione sottoscritta in data 17 maggio 2012, tra il Comune di Gagliano Aterno e l'Università degli studi di Chieti-Pescara - Dipartimento di Architettura - Sezione IDEA, per lo svolgimento delle attività di supporto relative allo studio, all'analisi e al progetto del Piano di Ricostruzione del centro storico di Gagliano Aterno, così come individuato ai sensi dell'art. 2 del decreto n. 3 del 9 marzo 2010;

Considerato che il Comune di Gagliano Aterno ha adottato il Piano di Ricostruzione del centro storico, predisposto ai sensi della legge 24 giugno 2009 n.77, art.14, co. 5-bis, con decreto sindacale n. 209 del 7 dicembre 2012 e con deliberazione di Consiglio Comunale n. 50 del 7 dicembre 2012, nel rispetto dei termini previsti dalla legge 7 agosto 2012, n.134, art. 67-quinquies;

Considerato che con nota prot. 1817 del 10 dicembre 2012, acquisita al prot. n. 23 del 10 dicembre 2012, il Comune di Gagliano Aterno ha comunicato all'USRC - Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei comuni del Cratere l'avvenuta adozione del Piano di Ricostruzione in data 7 dicembre 2012;

Considerato che, in data 30 aprile 2015, è stato sottoscritto, ai sensi e per gli effetti dell'art.34 del D.Lgs. n. 267/2000, e degli artt. 8-bis e 8-ter della L.R. n. 18/1983 e ss. mm. ii., l'Accordo di Programma tra il Comune di Gagliano Aterno e la Provincia di L'Aquila, avente ad oggetto l'approvazione, ai sensi dell'art. 67-quinquies della Legge 7 agosto 2012, n.134, del Piano di Ricostruzione del centro storico di Gagliano Aterno, relativamente all'attuazione degli interventi urbanistici ed edilizi previsti all'interno della perimetrazione approvata ai sensi dell'art.3 del Decreto





Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere

del Commissario delegato per la Ricostruzione-Presidente della Regione Abruzzo n.3 del 9 marzo 2010;

Considerato l'atto di Nulla Osta dell'USRC - Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere, prot. USRC|2454-U del 7 maggio 2015 - rilasciato ai sensi dell'art.3, co. 1, lett. f), dell'Intesa sulla costituzione dello stesso Ufficio del 9 agosto 2012 - con il quale si attesta la congruità economica del quadro programmatico delle risorse da impegnare ai fini dell'attuazione degli interventi previsti nel Piano di Ricostruzione di Gagliano Aterno;

Preso atto della deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 16 maggio 2015, con la quale il Comune di Gagliano Aterno ha ratificato l'Accordo di Programma avente ad oggetto l'approvazione del Piano di Ricostruzione del centro storico e ha preso atto del Nulla Osta dell'USRC - Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere, prot. USRC|2454-U del 7 maggio 2015;

Richiamata la determina n.88 del 10 settembre 2013 dell'USRC - Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere avente ad oggetto "*Approvazione copertura finanziaria per redazione Piano di Ricostruzione Gagliano Aterno (AQ)*", con la quale si è provveduto ad approvare la copertura finanziaria relativa all'attuazione della Convenzione per lo svolgimento delle attività di supporto relative allo studio, all'analisi e al progetto del Piano di Ricostruzione del centro storico di Gagliano Aterno, per un importo di **€ 300.228,00**, quale massimo ammissibile a rimborso spese sostenute e documentate;


Richiamata la determina n.307 del 3 novembre 2014 dell'USRC - Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere, avente ad oggetto "*Erogazione fondi per redazione Piano di Ricostruzione Gagliano Aterno*", con la quale si è provveduto ad erogare complessivamente un importo di **euro 60.045,60**, pari al **20%** della spesa complessiva prevista, a titolo di primo acconto in anticipazione;

Considerato che il Comune di Gagliano Aterno, con nota prot. 333 del 7 febbraio 2018, acquisita agli atti al prot. n. USRC|593-E del 9 febbraio 2018, recante "*Attività di redazione del Piano di Ricostruzione del centro storico di Gagliano Aterno. Richiesta erogazione del Saldo, come previsto dalla Convenzione sottoscritta in data 17/05/2012, tra il Comune di Gagliano Aterno e il Dipartimento di Architettura sez. IDEA dell'Università di degli Studi di Chieti e Pescara "G. D'Annunzio", Facoltà di Architettura, per lo svolgimento delle attività di supporto relative allo studio, all'analisi e al progetto del Piano di Ricostruzione del centro storico di Gagliano Aterno*" ha richiesto l'erogazione, a titolo di saldo finale, di un importo pari a **euro 180.136,80**;

Considerata la documentazione resa dal Comune di Gagliano Aterno e dall'Università degli Studi di Chieti e Pescara, inerente la rendicontazione delle spese sostenute dal Dipartimento di Architettura sez. IDEA dell'Università di degli Studi di Chieti e Pescara "G. D'Annunzio", Facoltà di Architettura, per l'attuazione della Convenzione, trasmessa con nota prot. n. 2268 del 26 ottobre 2017 acquisita al prot. n. USRC|5659-E del 2 novembre 2017, nota prot. n. 2566 del 8 novembre 2017 acquisita al prot. n. USRC|5755-E del 9 novembre 2017, nota prot. n. 2594 del 10 novembre 2017 acquisita al prot. n. USRC|5855-E del 14 novembre 2017, nota prot. n. 700 del 28 marzo 2018 acquisita al prot. n. USRC|1513-E del 30 marzo 2018, per un importo pari a complessivi **euro 161.252,00**;

Considerata, in particolare la "*Relazione Tecnico-Amministrativa*" a firma del Responsabile Scientifico, trasmessa dall'Università degli Studi di Chieti e Pescara con nota prot. n. 2268 del 26 ottobre 2017 acquisita al prot. n. USRC|5659-E del 2 novembre 2017, nella quale si dichiarano svolte





Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere

le attività previste dalla Convenzione e dal relativo capitolato, ad eccezione del Progetto pilota metodologico e del preliminare di Piano Strategico, queste ultime escluse su espressa richiesta dell'amministrazione comunale;

Preso atto dell'attestazione resa dal Comune di Gagliano Aterno, nelle persone del Sindaco e del RUP, con nota prot. 333 del 7 febbraio 2018 acquisita agli atti al prot. USRC|593-E del 9 febbraio 2018;

Preso atto della "*Validazione della regolarità, congruità ed ammissibilità della rendicontazione delle spese sostenute e documentate per l'attuazione della convenzione ed attestazione finale della spesa*", a firma del RUP, trasmessa dal Comune di Gagliano Aterno con nota prot. 2566 del 8 novembre 2017 ed acquisita agli atti al prot. USRC|5755-E del 9 novembre 2017, con la quale si valida la regolarità, congruità ed ammissibilità della rendicontazione delle spese sostenute in attuazione della Convenzione dall'Università di Chieti-Pescara "G. D'Annunzio" - Facoltà di Architettura – Dipartimento di Architettura Sez. IDEA, per una somma pari a € 161.252,80, e si esprime parere favorevole al trasferimento delle somme dovute;

Preso atto di quanto dichiarato ed attestato nella nota avente ad oggetto "*Rendicontazione delle attività svolte: attestazione di conformità della declaratoria delle attività espletate e degli elaborati predisposti al piano dettagliato delle attività*", a firma del Responsabile Scientifico dell'Università e, per accettazione, del Sindaco di Gagliano Aterno e del RUP, trasmessa con nota prot. 700 del 28 marzo 2018 acquisita agli atti al prot. USRC|1513-E del 30 marzo 2018;

Considerato, altresì, che l'importo previsto dalla Convenzione, in base all'art.8 della stessa, "*indica una previsione di spesa, fermo restando che la somma complessiva da corrisondersi è stabilita in base alla puntuale rendicontazione delle spese sostenute dall'Università e ritenute ammissibili dall'Amministrazione, in base al piano economico allegato*" alla Convenzione;

Considerato, pertanto, che solo le spese effettivamente sostenute dalla sopracitata Università e ritenute ammissibili dall'Amministrazione sono rimborsate, previa trasmissione, da parte del Comune all'USRC - Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei comuni del Cratere, della verifica della relativa rendicontazione e dell'attestazione di ammissibilità, in termini di coerenza nei contenuti e nelle attività espletate, rispetto a quanto previsto nella Convenzione suddetta;


Considerato, ai fini della predetta rendicontazione, il "*Manuale per la rendicontazione delle spese*" predisposto dal Commissario Delegato per la Ricostruzione, nonché il *Modello di rendicontazione* predisposto dall'USRC e trasmesso ai Comuni con nota prot. USRC|260-U del 24 gennaio 2017;

Preso atto della sentenza n. 476, emessa dalla Prima Sezione del T.A.R. Abruzzo - L'Aquila il 22 maggio 2014, alla luce dell'ordinanza della Corte di giustizia dell'Unione Europea del 20 giugno 2013;

Richiamato il parere legale *pro veritate* reso in data 23 ottobre 2014 dallo Studio Legale Tonucci & Partners nella persona dell'Avv. Alberto Fantini, inerente la gestione operativa dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere in materia di effetti diretti ed indiretti della sentenza n. 476, emessa dalla Prima Sezione del TAR Abruzzo - L'Aquila il 22 maggio 2014;

Considerata la valutazione amministrativo-contabile effettuata dall'"Area Amministrativo Contabile" dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere, inerente la rendicontazione della liquidazione del primo acconto – erogato con determina USRC n. 307 del 3 novembre 2014 - propedeutica all'erogazione del saldo, alla luce della quale, effettuato il controllo





Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere

formale sulla completezza degli atti amministrativi presentati, i documenti giustificativi, atti ad assolvere alla rendicontazione della somma trasferita, risultano completi e idonei;

Considerata la valutazione effettuata dall' "Area Tecnica e della Programmazione" dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere, inerente l'istanza di erogazione fondi formulata dal Comune di Gagliano Aterno con nota prot. 333 del 7 febbraio 2018 acquisita agli atti al prot. n. USRC|593-E del 9 febbraio 2018, in esito alla quale la medesima istanza risulta accoglibile, al netto del primo acconto trasferito in anticipazione (determina USRC n. 307 del 3 novembre 2014, per euro 60.045,60) e delle spese non supportate da idoneo giustificativo (pari ad euro 6.744,93), nella misura di **euro 94.461,27**, a titolo di saldo;

Ritenuto, inoltre, che la richiesta, da parte del Comune di Gagliano Aterno, delle "competenze spettanti al RUP ex D.Lgs. 163/2006, art.92, comma 6", di cui alla prot. 333 del 7 febbraio 2018 acquisita agli atti al prot. n. USRC|593-E del 9 febbraio 2018, non possa essere accolta in quanto le competenze per il RUP, ove ammissibili nei termini di legge, non rientrano nell'oggetto della determina USRC n.88 del 10 settembre 2013 di assegnazione delle risorse;

Visto l'articolo 1, comma 3, della deliberazione del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica n. 135 del 21 dicembre 2012 che, al fine di provvedere al pagamento degli oneri relativi agli interventi di riparazione inerenti l'edilizia residenziale pubblica, l'edilizia scolastica, i beni di interesse storico-culturale individuati dal Direttore Regionale dei beni culturali e paesaggistici dell'Abruzzo, il sistema viario ed altri progetti ritenuti strategici, ha previsto l'assegnazione di € 450.000.000,00 di cui € 262.000.000,00 alla città di l'Aquila ed € 188.000.000,00 ai Comuni del cratere sismico;

Considerato il decreto n. 23702 del 27/03/2013 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, che introducendo variazioni in aumento sul bilancio annuale 2013 e sul bilancio pluriennale per gli anni 2014 e 2015 in termini di competenze a cassa negli stati di previsione del Ministero dello Sviluppo Economico, del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti e del Ministero per i beni e le attività culturali, dispone la ripartizione delle risorse capp. n. 8425 e 8359;


Vista la nota n.1351 del 18 aprile 2013 che, a valere sulla prima variazione di cassa, dispone il trasferimento di € 9.832.063,50 a valere sul cap. 8359, pagina 2 del MiSE per la realizzazione di interventi di edilizia pubblica nei Comuni del Cratere;

Vista la nota n. 1478 del 8 maggio 2013 con cui si formalizza il trasferimento di fondi pari a € 6.033.820,00 per la realizzazione di interventi di edilizia pubblica nei Comuni del Cratere ai sensi del Decreto del Ministro per la Coesione Territoriale del 24 aprile 2013 di variazione di cassa nell'ambito della U.P.B. 2.1 (28.4);

Atteso che con nota prot.0003167 P-4.24 del 03/12/2013 la Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento per lo sviluppo delle economie territoriali e delle aree urbane ha inoltrato al Ministero per lo Sviluppo economico – Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione, formale istanza di richiesta trasferimento fondi relativi agli stanziamenti programmati con Delibera CIPE 135/2012 per l'annualità 2013, art. 1.3;

Precisato che in data 19/12/2013 con mandato n.72 è stata accreditata sulla contabilità speciale n.5731 intestata allo Scrivente Ufficio la somma di € 64.030.393,00 finalizzata alla copertura degli interventi di edilizia pubblica dei Comuni del Cratere;





Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere

Considerato che dall'esame della documentazione trasmessa sussistono, al momento, le condizioni per provvedere all'erogazione dei fondi relativi al pagamento della rata di saldo, per un ammontare complessivo di **euro 94.461,27 onnicomprensivi e al lordo di tutti gli oneri**, necessari alle attività di supporto relative allo studio, all'analisi e al progetto del Piano di Ricostruzione di Gagliano Aterno;

Tenuto conto che, al fine dell'attestazione della regolarità contabile, è stata accreditata – sulla contabilità speciale n. 5731 – ai sensi della delibera CIPE N. 135 del 12 dicembre 2012, la somma di euro 79.896.276,50 per provvedere al pagamento degli oneri concernenti i lavori di intervento di edilizia pubblica, e che vi è capienza;

DISPONE

Art. 1

(Erogazione fondi)

Si dispone l'erogazione, a favore del Comune di Gagliano Aterno, di un importo complessivo di euro **94.461,27 (diconsi novantaquattromilaquattrocentosessantuno/27) onnicomprensivi e al lordo di tutti gli oneri**, a titolo di saldo a rimborso delle spese inerenti lo svolgimento delle attività di supporto relative allo studio, all'analisi e al progetto del Piano di Ricostruzione del centro storico di cui alla Convenzione sottoscritta in data 17 maggio 2012, tra il Comune di Gagliano Aterno e l'Università degli studi di Chieti-Pescara – Dipartimento di Architettura – Sezione IDEA.

Art. 2

(Oneri)

Agli oneri derivanti dalla presente determina, di cui all'articolo 1, si provvede a valere sulla disponibilità di euro 79.896.276,50 relativa agli interventi di edilizia pubblica (finalizzazione dei fondi CIPE135art1c3) trasferite all'USRC - Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere con delibera CIPE n. 135 del 21 dicembre 2012.


L'impiego delle eventuali economie deve essere preventivamente autorizzato dall'USRC – Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere.


Art. 3

(Accertamento economie)

A fronte del finanziamento approvato e riconosciuto con propria determina n. 88 del 10 settembre 2013, per l'importo di euro 300.228,00 quale massimo ammissibile a rimborso spese per l'attuazione della Convenzione di cui all'art. 1, alla luce del trasferimento in anticipazione del primo acconto, pari al 20% della spesa totale prevista per complessivi euro 60.045,60, effettuato con determina USRC n.307 del 3 novembre 2014, ed a seguito dell'approvazione del trasferimento della quota finale di saldo ammontante ad € 94.461,27, risultano economie accertate per un importo pari a € 145.721,13.

Le economie accertate, pari all'importo di cui al precedente periodo, non utilizzate per le specifiche finalità cui sono destinate le risorse assegnate con determina n. 88 del 10 settembre 2013, tornano nella disponibilità della contabilità speciale n.5731, intestata al Titolare dell'USRC, nell'ambito delle risorse assegnate ai Comuni del Cratere per la ricostruzione pubblica dalla delibera CIPE N. 135 del 12 dicembre 2012.





Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere

Art. 4 (Rendicontazione)

I pagamenti di cui all'art. 1 della presente determina sono soggetti a rendicontazione da parte del Titolare dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere, titolare della c.s. 5731, alla competente Ragioneria Territoriale dello Stato ai sensi dell'art. 5, comma 5 bis, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modifiche e integrazioni. A tal fine il beneficiario dei trasferimenti di cui all'art. 1, è tenuto a trasmettere tutta la documentazione idonea (in originale) ad assolvere l'obbligo di rendicontazione di cui sopra.

Art. 5 (Trasparenza)

Al fine del perseguimento degli obiettivi di trasparenza amministrativa l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 97 Cost., dall'art. 12 L. 241/1990, dal D. Lgs. 82/2005, dal D.Lgs. 150/2009 e dall'art. 18 del D.L. 83/2012, convertito in legge 134/2012, D. Lgs. 33/2013 rende disponibile la versione integrale della determina di che trattasi sull'albo pretorio on-line del proprio sito istituzionale www.usrc.it.

Fossa (AQ), li 30 aprile 2018





U.S.R.C.

Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere

Comune	Numero	Data	Importo	Descrizione	Importo
CIPE135art1c3	261	30/04/2018	506	COMUNE DI GAGLIANO ATERNO	€ 94.461,27
				Totale	€ 94.461,27

